

# FAQ

## 1) PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

**D: Se il bene, oggetto di investimento, è stato consegnato prima dell'invio della domanda di contributo, mentre le attività di progetto (installazione, collaudo e interconnessione) verranno terminate dopo l'invio della domanda, le fatture di acconto emesse e pagate prima del 1° novembre 2021 non saranno rendicontabili, mentre saranno rendicontabili solo le fatture pagate ed emesse dopo il 1° novembre 2021?**

R: Ai sensi dell'articolo 14 comma 8 del bando, non è possibile ammettere a contributo beni per i quali siano state emesse fatture dal fornitore (anticipi/acconti) od effettuati pagamenti da parte del soggetto richiedente (anticipo su ordine) prima del 01/11/2021 a prescindere dall'effettuazione del collaudo/installazione nel periodo di ammissibilità delle spese. Tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento devono essere emessi e pagati entro il periodo di ammissibilità.

**D: Se fatture e pagamenti sono nel periodo di ammissibilità ma la conferma d'ordine o l'offerta sono precedenti, la spesa è ammissibile?**

R: L'articolo 14 comma 8 del bando si riferisce esclusivamente all'emissione dei titoli di spesa e all'effettuazione dei pagamenti. Dunque, sarà possibile richiedere sostegno su beni il cui ordine sia stato effettuato in data antecedente al 01/11/2021 purché lo stesso non sia stato accompagnato da pagamenti a conferma ordine (anticipo/acconto per conferma ordine) in quanto tutti i pagamenti devono intervenire nel periodo di ammissibilità delle spese (01/11/2021-14/02/2024)

**D: È ammissibile l'investimento in un bene in relazione al quale l'azienda ha stipulato un contratto di leasing firmato prima del 1° novembre purché la consegna ed il collaudo del bene sia successiva al 1° novembre?**

R: Ai sensi dell'articolo 14 comma 9 del bando, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle condizioni indicate, tra le quali si ricorda:

“a) il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere stato consegnato, collaudato e inserito nel ciclo produttivo dell'impresa in data non antecedente al 1° novembre 2021 e deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo”. Eventuale contratto firmato prima del 01/11/2021 può essere ammesso, purché consegna e collaudo siano a partire da tale data.

**D: Nel caso di bene acquisito mediante contratto di leasing, dovendo considerare il pagamento dei canoni compresi tra il 1° novembre 2021 e il 14 febbraio 2024, è possibile comprendere il maxi canone anticipato, ancorché corrisposto prima del 1° novembre?**

R: Ai sensi dell'articolo 14 comma 9 del bando, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle condizioni indicate, tra le quali si ricorda:

“a) il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve essere stato consegnato, collaudato e inserito nel ciclo produttivo dell'impresa in data non antecedente al 1° novembre 2021 e deve rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo;

b) è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore entro il periodo di ammissibilità delle spese;”

Non potrà essere riconosciuto, quindi, il pagamento del maxi canone iniziale qualora questo sia intervenuto prima del 01/11/2021, ma potranno essere riconosciuti i successivi canoni pagati all'interno del periodo di ammissibilità della spesa (01/11/2021-14/02/2024), purché consegna, collaudo e inserimento nel ciclo produttivo del bene oggetto del contratto di leasing siano avvenute all'interno del medesimo periodo.

---

## 2) CUMULABILITA'

**D: Le agevolazioni concesse da bando sono cumulabili con la Nuova Sabatini (decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive disposizioni attuative)?**

R: Ai sensi dell'articolo 9, se il contributo sarà concesso secondo il “Quadro Temporaneo”, può essere cumulato con aiuti che ricadono anche nell'ambito del Regolamento generale d'esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014), a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui al suddetto Regolamento.

Qualora l'agevolazione sia concessa ai sensi del Regolamento “de minimis”, è cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Pertanto, se sugli stessi costi ammissibili è già stato concesso l'aiuto Nuova Sabatini, potrà essere cumulato anche il contributo di cui al presente Bando, purché vengano rispettate le “soglie” stabilite dal Regolamento di esenzione; ciò significa che saranno queste percentuali ad imporre l'intensità massima del sostegno TOTALE ricevibile dall'azienda nell'ambito dello stesso investimento.

In tal caso non sarà dunque applicabile la % di aiuto prevista dal presente bando (pari al 30%) ma solo una % residua.

**D: Le agevolazioni concesse da bando sono cumulabili con altre misure pubbliche?**

R: Ai fini della cumulabilità così come disposta dal si rinvia a quanto definito nell'articolo 9 del bando stesso.

Tale articolo dispone che

- se il contributo sarà concesso secondo il “Quadro Temporaneo”, può essere cumulato con aiuti:
  - o concessi ai sensi del Quadro temporaneo medesimo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle specifiche Sezioni dello stesso;

- concessi ai sensi del Regolamento di esenzione, a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui al Regolamento di esenzione (soglie % di aiuti sul medesimo investimento come individuate nel Regolamento 651/2014)
  - concessi ai sensi del Regolamento de minimis, a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui al Regolamento de minimis.
- se il contributo sarà concesso secondo il Regolamento de minimis (Reg. 1407/2013) può essere cumulato con aiuti concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

Qualora si risulti beneficiari di altre agevolazioni alla data di presentazione della domanda di sostegno sul presente bando si invita a verificare nei rispettivi bandi le disposizioni relative alla cumulabilità in quanto i bandi citati possono prevedere il divieto di cumulo.

**D: Le agevolazioni concesse dal presente Bando sono compatibili con il Fondo di Rotazione Anticrisi di cui alla DGR 885/2021?**

L'agevolazione di cui alla DGR 885/2021 è concessa alternativamente in base alla tipologia di investimento effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis generale) o del Regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura) o del Regolamento di esenzione Regolamento (UE) 651/2014 ed è concessa dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Pertanto, tali aiuti sono compatibili con il presente bando a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui ai relativi regolamenti di riferimento per la concessione.

**D: Le agevolazioni concesse dal presente Bando sono cumulabili con l'aiuto previsto dalla DGR 724/2021?**

R: Nel solo caso della DGR 724/2021 si precisa che, in base a quanto disposto dall'articolo 5 comma 4 dell'allegato A alla DGR 724/2021, tali "agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuto di stato, o "de minimis", per gli stessi costi ammissibili."

**D: Il contributo previsto dal bando è cumulabile con il Credito d'imposta di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178?**

R: All'articolo 9 comma 3 si riporta che "Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio il "Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali" di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178).

**D: I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) – cd. “Certificati bianchi” – sono cumulabili con il contributo a fondo perduto erogato con il bando di cui alla DGR 1510/2021?**

R: L'art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012 stabilisce che, i certificati bianchi non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

- a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- b) contributi in conto interesse;
- c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.

Dalla formulazione dell'articolo ne deriva che:

1. i Certificati Bianchi non sono cumulabili con:

- a) le detrazioni fiscali;
- b) l'ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
- c) finanziamenti statali concessi in conto capitale;
- d) il credito di imposta per l'acquisto di macchinari e attrezzature (ad esempio il credito di imposta introdotto dal D.L. 24-6-2014 n. 91);
- e) Programmi operativi interregionali – POI Energia - poiché il Soggetto erogatore dei finanziamenti risulta essere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, e pertanto ricadono nella fattispecie “altri incentivi statali”

2. i Certificati Bianchi sono cumulabili con:

a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che il D.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari. Ai fini della verifica della cumulabilità è necessario indicare la tipologia dell'incentivo e l'ente erogante;

b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all'art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un'agevolazione, nella forma, appunto, del credito d'imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all'utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame;

c) Superammortamento al 140% sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) e Iperammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232); c) Superammortamento al 140% sui beni strumentali

introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) e l'iperammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232);

d) finanziamento attraverso lo strumento "Beni strumentali – Nuova Sabatini", istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013).

e) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione).

---

### **3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

#### **D: Per la presentazione della domanda occorre allegare i preventivi?**

R: Gli allegati obbligatori sono quelli indicati all'articolo 10.9 del bando. È inoltre richiesto di allegare alla domanda di sostegno la documentazione prevista per l'attribuzione dei relativi punteggi richiesti dall'azienda di cui all'articolo 21 del bando.

Non è prevista la presentazione di preventivi, bensì, qualora l'azienda intenda richiedere il punteggio di cui al criterio A "Introduzione nel processo produttivo di almeno un bene 4.0", la presentazione della scheda tecnica del bene accompagnata da dichiarazione del fornitore che ne attesti la rispondenza ai processi di "transizione 4.0".

#### **D: Se successivamente alla presentazione, l'impresa decide di cambiare fornitore, può farlo?**

R: è possibile per il soggetto beneficiario variare il fornitore. Qualora sia stato richiesto il punteggio di cui al criterio di valutazione A (articolo 21.1 del bando) in fase di richiesta di variazione dovrà essere allegata la scheda tecnica del nuovo bene corredata da dichiarazione del nuovo fornitore che ne attesti la rispondenza ai processi di "transizione 4.0".

#### **D: Come deve essere redatta la dichiarazione del fornitore relativo al criterio di valutazione A?**

R: La dichiarazione del fornitore deve essere redatta sulla base del modello di dichiarazione che sarà richiesta al beneficiario in fase di rendicontazione (allegato H) indicando a quale tipologia il bene si riferisce tra quelli indicati nell'allegato A alla Legge 232/2016 e in base alla tipologia quali siano le caratteristiche che lo qualificano come 4.0.

Potranno essere modificati i riferimenti al documento per il quale si rilascia la dichiarazione (scheda tecnica/preventivo e non fatture) e potrà essere non ricompresa la sezione relativa all'avvenuta interconnessione.

#### **D: In che fase è previsto il pagamento della marca da bollo allegata alla domanda? Con quale importo?**

R: Il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire in sede di presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell'articolo 10 comma 6. Il contrassegno deve essere per l'importo di € 16,00.

**D: La procedura di presentazione delle domande resterà aperta sino al 09/02/2022? Verranno valutate tutte le domande presentate?**

R: Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 la presentazione delle domande può avvenire a partire dal 25/11/2021 alle ore 10.00 sino alle ore 12.00 del 09/02/2022.

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande (09/02/2022) è definita una graduatoria provvisoria per definire l'ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria provvisoria è formata mediante l'attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto ai criteri di priorità elencati nella tabella di cui al paragrafo 21.1; tale rispondenza è dichiarata dall'impresa in sede di presentazione della domanda in SIU, attraverso la compilazione del Quadro "Priorità". Saranno quindi esaminate, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del bando.

Non rileva dunque al fine della definizione della graduatoria provvisoria la data di presentazione della domanda di sostegno tra la data di apertura dei termini ed il termine ultimo del 09/02/2022.

---

#### **4) SPESE ED INTERVENTI AMMESSI**

**D: tra gli interventi di efficientamento energetico è ammissibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico? Possono essere considerati interventi ammissibili anche impianti di autoproduzione dell'energia (cogenerativi)?**

R: Ai sensi dell'Appendice 2 all'allegato A al bando, non risultano ammissibili interventi legati all'introduzione di impianti di autoproduzione dell'energia e di cogenerazione, né impianti fotovoltaici.

**D: Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica con o senza diagnosi energetica, devono ricomprendere beni 4.0 per essere ammessi (art. 21.1 B)?**

R: Gli interventi di efficientamento energetico non devono obbligatoriamente riferirsi e ricomprendere beni 4.0 ai fini dell'ammissibilità. Si precisa che sono ammissibili, purché ricomprese nella diagnosi energetica allegata alla domanda, solo le tipologie di intervento di efficientamento previste nell'Appendice 2 all'allegato A al bando.

**D: Cosa si intende per "tecnologie per l'ingegnerizzazione" in categoria b)?**

R: Si intendono software, brevetti, licenze funzionali all'ideazione e alla realizzazione di prodotti o processi. NON rientrano invece in tale categoria spese per l'acquisizione di consulenze o di attrezzature per l'ingegnerizzazione.

**D: è ammissibile l'acquisto di server/componenti hardware (PC/tablet/etc.) o la realizzazione di sistemi wi-fi? Se sì in quale categoria di spesa?**

R: sì, rientrano nella voce "attrezzature tecnologiche" di cui all'art. 6, paragrafo 6.1, lett. a), solo qualora funzionali all'attività di impresa.

**D: E' ammissibile la realizzazione/acquisto di impianti di aspirazione/depurazione funzionali all'attività di impresa prevista tra quelle ammissibili ed identificate dai codice ATECO indicati nell'allegato C?**

R: Sono ammissibili interventi su impianti quali gli impianti di aspirazione/ etc solo qualora funzionali all'attività di impresa.

**D: sono ammissibili le spese edili?**

R: Tra le spese di installazione rientrano esclusivamente le spese relative all'adeguamento funzionale (e necessario) dell'impiantistica. Non sono ammissibili a contributo le spese edili.

**D: Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, è prevista una percentuale minima di risparmio del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh, per poter essere ammessi a finanziamento? E' prevista in fase di rendicontazione la presentazione di una diagnosi post intervento?**

R: Non è prevista alcuna soglia minima di efficientamento energetico per poter ammettere un intervento di efficientamento energetico.

Non è inoltre prevista a rendicontazione la presentazione di una diagnosi energetica post intervento. Sarà comunque necessario, al fine del mantenimento del punteggio eventualmente attribuito in fase di ammissibilità, realizzare puntualmente l'intervento di efficientamento energetico previsto nella diagnosi.

**D: Un progetto è ammissibile anche se riporta spese solo di tipo b) o c)? Oppure le spese di tipo a) sono obbligatorie?**

R: Le spese di cui alla lettera a) sono in sostanza obbligatorie. Infatti:

- le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a), per cui, in mancanza di quest'ultime, la spesa ammissibile per le prime è pari a zero;
- per le spese di cui alla lettera c), l'importo massimo ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Pertanto, un progetto costituito esclusivamente da queste spese non raggiungerebbe l'importo minimo previsto da bando pari a euro 80.000,00.

**D: Sono ammissibili interventi relativi all'acquisto di componenti rientranti nel punto 13 del primo gruppo dell'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (consultabile nell'Appendice 1 al bando) ossia di dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti in azienda?**

R: Risultano ammissibili gli interventi che prevedano l'acquisto di "dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti in azienda". Potranno risultare ammissibili al punteggio purché sia presente la scheda tecnica e la dichiarazione del fornitore. L'allegato H finale dovrà fare riferimento al

macchinario/impianto nel suo complesso. Rimangono ovviamente non ammissibili interventi di mera riparazione o i lavori eseguiti in economia.

**D: Tra gli interventi ammissibili nell'ambito dell'efficientamento energetico rientrano la sostituzione di carrelli elevatori con altri più efficienti/la sostituzione di escavatori con altri più efficienti?**

R: Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del bando sono ammissibili:

*"macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo. [...]"*

*Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico corrispondenti al criterio di priorità B."*

Rientrano tra gli interventi di efficientamento ammessi esclusivamente gli interventi riconducibili ad una delle quattro tipologie di cui all'Appendice 2 al bando, ossia:

*"a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;*

*b) sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto;*

*c) installazione di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi;*

*d) installazione di dispositivi per il riutilizzo dell'energia/calore recuperata/o dai cicli produttivi."*

L'articolo 6 comma 1 lettera a) inoltre precisa che *"rientrano nella voce "macchinari", purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Codice della Strada"; per quanto riguarda gli autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente i veicoli indicati nella nota a piè di pagina"*

L'acquisto di carrelli elevatori o di escavatori in sostituzione di altri presenti in azienda e comportanti un risparmio energetico potranno essere ritenuti ammissibili qualora rientrino nel concetto di macchinario ai sensi della relativa Direttiva comunitaria o siano qualificabili come attrezzature di lavoro o, nel caso in cui siano qualificabili come autoveicoli ai sensi del codice della strada e dunque oggetto di immatricolazione, siano riconducibili esclusivamente alle tipologie di veicoli ammessi da bando (mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale individuati da bando).

Tali beni dovranno comunque rispettare i requisiti previsti dall'articolo 6.1 lettera a), 6.2 lettera b) (essere ammortizzabili, ossia iscritti a cespite) e i requisiti di stabilità (mantenuti in azienda operativi per 3 anni dal pagamento).

Potranno concorrere al punteggio qualora individuati in una Diagnosi energetica redatta ai sensi dell'articolo 2 DLS 102/2014 e s.m.i.

**D: E' ammissibile l'introduzione di un nuovo macchinario tra gli interventi di efficientamento energetico senza dismissione di quanto presente in azienda?**

R: Tra gli interventi di efficientamento energetico risultano ammissibili solo gli investimenti rientranti nelle tipologie di cui all'Appendice 2. Tutte le tipologie di intervento lì indicate fanno riferimento alla sostituzione. Non è dunque possibile inserire nuovi macchinari se non dismessi altri qualora si voglia il punteggio. Diversamente, senza attribuire il punteggio, sarà possibile chiedere a finanziamento macchinari nuovi senza dismettere i vecchi.

---

## 5) CRITERI DI VALUTAZIONE

**D: Relativamente all'attribuzione del punteggio R - "Impresa appartenente ad un Distretto industriale di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese" si segnala che nell'Allegato F Distretti Industriali, non contiene riferimenti agli ATECO di riferimento dei Distretti 9 - Elettrodomestici ed inox di Conegliano e del Trevigiano e 10 - Condizionamento e refrigerazione del Padovano.**

**Come viene attribuito il punteggio di cui al criterio di priorità R?**

R: Con riferimento alla mancata indicazione nell'allegato al bando dei codici ATECO relativi ai **Distretti 9 - Elettrodomestici ed inox di Conegliano e del Trevigiano e 10 - Condizionamento e refrigerazione del Padovano** si segnala che l'allegato è stato corretto con l'inserimento dei codici Ateco ed è disponibile alla pagina del bando (<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6791&fromPage=Elenco&high=>).

Così come disposto da bando, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, l'unità operativa oggetto dell'intervento localizzata in uno dei comuni indicati nell'allegato F ed in cui viene svolta una delle attività ammesse da bando e rientrante nei codici ATECO rilevanti per lo specifico distretto, deve risultare da visura camerale ed essere dichiarata quale localizzazione nel quadro "Interventi" del SIU.

**D: Nel caso un'azienda preveda nel progetto l'ottenimento di più certificazioni (certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, "ReMade in Italy", "Plastica Seconda Vita", "FSC Catena di Custodia", "Greenguard" e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009), il punteggio finale viene calcolato sommando quello delle singole certificazioni?**

R: I criteri di valutazione richiesti in relazione alla previsione tra le spese preventivate di costi per l'ottenimento delle certificazioni previste da bando sono tra loro sommabili. Non sarà possibile ottenere il relativo punteggio qualora non siano richieste in SIU le relative spese.

**D: Nel caso in cui un'impresa sia titolare di un brevetto depositato e ottenuto più di tre anni fa, ma che viene periodicamente rinnovato, ottiene i 6 punti di premialità?**

R: il punteggio è relativo alle imprese che abbiano depositato la domanda di brevetto nel periodo indicato. Non è prevista l'attribuzione del punteggio in caso dei soli rinnovi nel periodo di riferimento.

**D: Come devono essere calcolati i tre anni precedenti relativi ai requisiti di attribuzione del punteggio relativo al criterio di priorità P - " Impresa con almeno una domanda di brevetto o registrazione di Titoli di Proprietà Industriale depositata, a partire dalla data di presentazione della domanda e nei tre anni precedenti, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso lo European Patent Office"?**

R: Ai fini dell'attribuzione del punteggio la domanda di brevetto o registrazione deve risultare dalle banche disponibili ai seguenti indirizzi: - <http://www.uibm.gov.it/bancadati/> o - <https://it.espacenet.com/> depositata entro i tre anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno del contribuente. A titolo esemplificativo, qualora la domanda di contributo sia presentata il 15/12/2021 saranno considerabili le domande di brevetto o registrazione di Titoli di Proprietà Industriale depositate a partire dal 15/12/2018 e risultanti dalle banche dati sopra indicate.

**D: Come viene valutata l'attribuzione del punteggio relativo al criterio di priorità Q - " Possesso del "rating di legalità"?"**

R: L'attribuzione del punteggio relativo al criterio di priorità Q spetta alle imprese in possesso del rating di legalità (di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014) e nessuna eccezione è prevista per le imprese prive dei requisiti necessari ad ottenere tale rating.

**D: Le imprese in possesso della certificazione ISO 50001 ai fini dell'attribuzione del punteggio collegato al criterio di priorità B devono allegare comunque alla domanda di sostegno la Diagnosi energetica redatta ai sensi dell'articolo 2 DLS 102/2014 e successive modificazioni?**

R: Ai fini della richiesta ed ottenimento del punteggio è necessario allegare alla domanda di sostegno la Diagnosi energetica come previsto da bando. Non è prevista alcuna deroga per le imprese certificate ai sensi della ISO 50001.

Almeno un bene richiesto ed ammesso al sostegno deve essere indicato all'interno della diagnosi energetica.

**D: Gli interventi possono essere stati avviati prima della redazione della diagnosi ai fini dell'attribuzione del punteggio/ammissibilità degli investimenti?**

R: Il bando precisa che *"Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico corrispondenti al criterio di priorità B, riportato nella tabella di cui al paragrafo 21.1; tali interventi sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all'assegnazione del punteggio di priorità solamente se indicati in una diagnosi energetica ante-intervento presentata a corredo della domanda, realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019"*.

Ne consegue che gli interventi non possano essere stati avviati prima della redazione della diagnosi dove avvio= data conferma ordine/primo pagamento/fattura. Gli interventi devono essere previsti in una diagnosi e solo successivamente avviati.